

OGGETTO: LEGGE REGIONALE 30 LUGLIO 2013 N. 15: “SEMPLIFICAZIONE DELLA DISCIPLINA EDILIZIA”. VARIANTE ALLO STRUMENTO URBANISTICO VIGENTE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA DELL’ASSEMBLEA LEGISLATIVA N. 279 DEL 4 FEBBRAIO 2010.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell’art.42, comma 2, lettera a) del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Variante Generale al PRG approvata con Deliberazione di Giunta Provinciale n. 317 del 27 novembre 2001, pubblicata sul BUR del 9 gennaio 2002, parte 2^, n. 1;

VISTE in particolare le Norme Tecniche di Attuazione che formano parte integrante della predetta variante;

PREMESSO:

- Che l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna ha approvato la legge regionale 30 luglio 2013, n. 15 “Semplificazione della disciplina edilizia” che abroga e sostituisce la precedente legge regionale sull’edilizia (Legge Regionale n. 31/2002) e contiene già gli adeguamenti alle disposizioni sulla semplificazione edilizia di cui all’art. 30 del decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito nella legge 21 giugno 2013, n. 98, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”;
- Che la legge regionale 15/2013 è entrata in vigore il 28 settembre scorso e prevede di adeguare gli strumenti urbanistici e regolamentari del Comune, mediante varianti al regolamento urbanistico edilizio o ad atti deliberativi del consiglio Comunale o della Giunta Comunale, entro scadenze predeterminate previste tra il dicembre 2013 e gennaio 2014 ed in particolare:
 - Art. 57 comma 4: recepimento entro gennaio 2014 della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010: “Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” con variante agli strumenti di pianificazione vigenti;

TENUTO CONTO che la stessa legge all’art. 57 comma 4 stabilisce che per evitare che tale effetto di automatica sostituzione di quanto previsto dalla citata delibera n. 279 del 2010 alle definizioni e modalità di calcolo utilizzate in precedenza a livello comunale comporti una modifica del dimensionamento dei piani urbanistici, si richiede ai comuni di adottare coefficienti e altri parametri correttivi che assicurino l’equivalenza tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo dei parametri edilizi e urbanistici;

RILEVATO che occorre procedere al recepimento, in variante allo strumento urbanistico vigente, della Deliberazione dell’Assemblea Legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010: “Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia” che uniforma su tutto il territorio regionale le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi;

RILEVATO ancora che per quanto concerne i parametri e indici urbanistici contenuti nell’allegato A: definizioni tecniche uniformi per l’urbanistica e l’edilizia, gli unici parametri differenti sono i seguenti:

18. Superficie utile (Su);
19. Superficie accessoria (Sa);
20. Superficie escluse dal compito della Su e della Sa;
21. Superficie complessiva (Sc).

RITENUTO opportuno, per un criterio di efficacia efficienza ed economicità dell'azione amministrativa per tali parametri differenti demandare all'ufficio il calcolo del parametro correttivo che assicuri l'equivalenza tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo di tali parametri, per ogni titolo abilitativo rilasciato;

SENTITA la Commissione Urbanistica Consiliare di cui alla Deliberazione di C. C. n. 26 del 21 luglio 2009 e s.m.i., che in data 22 gennaio 2014, con verbale n. 1/2014 ha espresso parere.....;

ACQUISITO, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi il parere favorevole espresso dal responsabile del Settore ing. Ettore Buccheri in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

DATO atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 39 del D.Legs. n. 33/2013 il presente atto va pubblicato sul sito istituzionale del Comune;

RITENUTO di provvedere in merito;

CON voti favorevoli ----, contrari ---- (-----), astenuti ---- (-----), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale;

DELIBERA

1. di recepire in Variante al P.R.G. vigente e relativi allegati la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 279 del 4 febbraio 2010: "Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia" che uniforma su tutto il territorio regionale le definizioni e le modalità di calcolo dei parametri urbanistici ed edilizi;
2. di dare atto che per quanto concerne i parametri e indici urbanistici contenuti nell'allegato A della predetta Deliberazione n. 279/2010: "definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia", gli unici parametri differenti da quelli contenuti nel vigente strumento urbanistico sono i seguenti:
Superficie utile (Su);
Superficie accessoria (Sa);
Superficie escluse dal compito della Su e della Sa;
Superficie complessiva (Sc).
3. di ritenere opportuno, per un criterio di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa per tali parametri differenti demandare all'ufficio il calcolo del parametro correttivo che assicuri l'equivalenza tra le precedenti e le nuove modalità di calcolo di tali parametri, per ogni titolo abilitativo rilasciato;

4. di dare altresì mandato allo stesso Dirigente di Settore per l'espletamento di ogni incombenza inerente e conseguente al presente deliberato.

INDI

CON DISTINTA E SEPARATA votazione, con voti favorevoli -----, contrari ----- (-----), astenuti ----- (-----), espressi in forma palese ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento del Consiglio comunale il Consiglio comunale dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art 134, comma 4 del Testo unico.

SI RENDE NOTO

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è l'ing. Ettore Buccheri;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;